

via Prospero Alpino, 20 – 00154 ROMA

Indirizzo Internet: [www.usaccliroma.it](http://www.usaccliroma.it)

tel. 06.5780079/06.95948975 fax: 06.5780103

email: [calcio@usaccliroma.it](mailto:calcio@usaccliroma.it)

## **COMMISSIONE DISCIPLINARE**

### **STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

#### **Comunicato Ufficiale n.1 del 04 marzo 2024**

##### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

##### **DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)**

**A.S.D. SAN MICHELE** – avverso squalifica allenatore Pavoni Alessandro per 3 (tre) gare e ammenda di euro 10,00.

Gara: Milani Calcio 1976 – ASD San Michele del 19 febbraio 2024. Comunicato Ufficiale n.15 del 24 Febbraio 2024. Procedimento 1/A.

Con appello ritualmente proposto la Società San Michele ricorre in ordine ai provvedimenti del Giudice Sportivo, indicati in epigrafe, e chiede di ridurre la squalifica dell'allenatore Pavoni in misura di 1 (una) giornata e di cancellare l'ammenda a carico della stessa.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara e lette sia le motivazioni di cui al ricorso che la dichiarazione dello stesso sig. Pavoni allegata che trova *"...eccessivo l'ammontare della squalifica comminata..."*, preliminarmente osserva che non sono impugnabili le ammende a carico delle società fino a euro 30 come previsto dall'art. 12.1 del Regolamento della manifestazione.

Per quanto attiene al sig. Pavoni, si evidenzia che la condotta posta in essere dal tecnico "de quo" è certamente censurabile e contraria a qualsiasi norma regolamentare e comportamentale.

La disamina del referto arbitrale non può che porre questa Decidente nelle condizioni di disattendere la tesi difensiva a sostegno dell'odierno ricorso della società appellante. Acclarato pertanto che la descrizione del comportamento del Pavoni, anche successivamente al provvedimento di espulsione per proteste, risulta chiara ed inequivocabile, avendo posto in essere comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, nonché che l'art. 61, comma 1, del C.G.S. prevede che quanto riportato dagli ufficiali di gara sui propri referti fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, non si può che confermare quanto statuito dal Giudice di primo esame.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare

##### **DELIBERA**

di rigettare il proposto gravame, confermando la squalifica per 3 (tre) gare all'allenatore sig. Pavoni Alessandro della Società San Michele e per l'effetto dispone di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva (euro 80,00), già versato.

**Pubblicato in Roma il 04/03/2024**

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE**